



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

E-mail:comune@osnago.net

www.osnago.net

## CONVENZIONE

### tra il **COMUNE DI OSNAGO** e il **Signor STAMBAZZI Mario** per **L'UTILIZZO del CAMPETTO DI CALCIO DI VIA MATTEOTTI**

#### Art. 1 - OGGETTO

Convenzione tra il **Comune di Osnago** rappresentato dal Resp. del Settore 1 - Amministrativo, contabile e servizi alla persona e Segretario Generale Dott.ssa MACCHIARELLI CINZIA e il gruppo SVM nella persona del Sig. STAMBAZZI Mario - residente a Camparada (MI) Via Molgora 19/c per l'utilizzo del campetto di calcio e relativi accessori (attrezzature, spogliatoi, docce, ecc.) per gli allenamenti e le partite di campionato della squadra di calcio da lui allenata.

#### Art. 2 - SCOPO DELLA CONVENZIONE

Favorire l'avvicinamento e la divulgazione dello sport:

- CALCIO AMATORIALE (campionato ENDAS)

#### Art. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione avrà durata di un anno dal 23 OTTOBRE 2006 fino al 31 MAGGIO 2007

Non è previsto l'automatico rinnovo della presente convenzione, per cui alla scadenza solo una nuova convenzione sottoscritta dalle parti potrà sancirne il proseguimento.

#### Art. 4 - CALENDARIO

Le attività oggetto dell'Art. 2 della presente convenzione si svolgeranno secondo i seguenti orari:

- Lunedì dalle ore 20.00 alle ore 23.00

per un totale di 3 ore settimanali.

**Non sarà possibile occupare il campetto di calcio di Via Matteotti al di fuori dei giorni e degli orari concordati con la presente convenzione, salvo deroga di 30 (trenta) minuti, oltre la scadenza di ogni periodo, per l'utilizzo delle docce e degli spogliatoi.**

Tra il gruppo SVM e l'Amministrazione Comunale potranno essere concordate alcune occasioni particolari di utilizzo degli impianti sportivi oggetto della presente convenzione per manifestazioni non comprese nel calendario.

Nel caso di rinvii di partite previste dal calendario del campionato cui la squadra è iscritta, le stesse potranno essere recuperate, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, anche al di fuori del periodo di durata della convenzione stabilito al precedente art. 2 e comunque compatibilmente con gli altri utilizzi programmati.

Nel caso invece di mancati utilizzi per allenamenti gli stessi non potranno essere recuperati, salvo il caso previsto per gli utilizzi eccedenti indicato al successivo articolo 5.

#### Art. 5 - CANONE DI UTILIZZO E PULIZIA

Il canone comprende l'utilizzo ed il rimborso spese per la pulizia degli spogliatoi di tutti gli impianti sportivi oggetto della presente convenzione.

Per la stagione sportiva 2006/2007 il canone di utilizzo del campetto di Via Matteotti viene quantificato in € 700,00 tutto compreso.

Il canone di utilizzo dovrà essere versato in 2 rate tramite:

- Bonifico bancario sul C.C.B. n. 000000030299 (ABI 05216 CAB 51650 CIN N) intestato alla Tesoreria Comunale presso il Credito Valtellinese Filiale di Osnago;
- Versamento sul C.C.P. (Conto Corrente Postale) n. 15326226 intestato a "Comune di Osnago - serv. tesoreria"
- Versamento con Bancomat o Carta di Credito alla postazione POS presso gli uffici comunali;

indicando in ogni caso la causale del versamento "*canone utilizzo campo calcio di Via Matteotti stagione 2006/2007 - ... versamento*"

Scadenze versamenti canone per la stagione 2006/2007:

- Primo versamento € 400,00 entro il 20 novembre 2006;
- Secondo versamento € 300,00 entro il 20 febbraio 2007.



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

E-mail:comune@osnago.net

www.osnago.net

Per l'utilizzo del campo di calcio oggetto della presente convenzione in eccedenza agli orari previsti nel precedente art. 4, il gruppo SVM si impegna a richiedere espressa autorizzazione al Comune di Osnago ed a versare un canone di utilizzo pari a € 35,00 per ogni richiesta d'uso, a titolo di parziale rimborso spese.

Nel caso di cessazione anticipata dell'attività sportiva, il gruppo SVM è tenuto a versare l'importo stabilito diminuito in proporzione del periodo di mancato utilizzo per cessazione anticipata.

## Art. 6 - PATTI E DEROGHE

Il Sig. STAMBAZZI Mario quale rappresentante del gruppo SVM, si rende garante affinché vengano rispettate tutte le condizioni inserite nella presente convenzione.

**Tutte le forme di pubblicità all'interno ed all'esterno degli impianti sportivi oggetto della presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.**

Sono a totale carico del gruppo SVM le spese per il ripristino di qualsiasi danno arrecato agli impianti sportivi oggetto della presente convenzione, durante ed in conseguenza delle attività per le quali ne è stato concesso l'uso, anche se dovuto a caso fortuito, tumulto e/o atti vandalici.

Il Sig. STAMBAZZI Mario per tutta la durata della presente convenzione si impegna con propri incaricati a predisporre il campo in occasione delle proprie partite di calcio, provvedendo alla segnatura delle righe di delimitazione del terreno di gioco, alla fornitura e al posizionamento delle bandierine degli angoli.

Il Sig. STAMBAZZI Mario si impegna altresì a comunicare entro il 23 ottobre 2006 i nominativi dei componenti della squadra che utilizzano il campo.

Per tutto quanto non stabilito nella presente convenzione, verranno applicate le norme del Regolamento Comunale per l'utilizzo del campo di calcio approvato con delibera del Consiglio Comunale N° 57 del 05/04/1989.

Il Sig. STAMBAZZI Mario si impegna a trasmettere nel più breve tempo possibile il calendario delle partite e sue successive modificazioni.

Tra il gruppo SVM e l'Amministrazione Comunale potranno essere concordate alcune occasioni particolari di utilizzo degli impianti sportivi oggetto della presente convenzione per manifestazioni non comprese nel calendario.

La presente convenzione sostituisce integralmente la precedente approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 11.9.2006.

## Art. 7 - RESPONSABILITÀ CIVILI E/O PENALI

Il gruppo SVM solleva il Comune di Osnago da ogni responsabilità civile e/o penale per danni a persone o cose che dovessero avvenire all'interno e all'esterno del campo di calcio durante tutto il periodo della durata della presente convenzione.

## Art. 8 - ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C.T.

Prima dell'inizio delle attività di cui all'art. 2 della presente convenzione, il Sig. Stambazzi Mario dovrà presentare al Comune di Osnago copia di una polizza assicurativa a copertura di danni per infortuni e R.C.T.. In sostituzione della stessa sarà possibile presentare copia dell'iscrizione al campionato, se comprensiva della suddetta copertura assicurativa. In mancanza di tale adempimento non verrà consentito l'accesso agli impianti sportivi.

Letto, Approvato e Sottoscritto.

Osnago, Li

**Il Gruppo SVM  
Il Rappresentante  
Mario STAMBAZZI**

**Il Comune di Osnago  
Il Resp. Settore 1  
Dott.ssa Cinzia Macchiarelli**